

## Norme & Tributi

### Giustizia e sentenze

# Successioni internazionali, nodo giudice competente

## Corte Ue

L'individuazione della Corte che deve decidere sulle eventuali liti ereditarie

Bisogna accertare dove si trovano i beni quando viene a mancare il titolare

## Marina Castellaneta

Successioni internazionali, liti ereditarie e individuazione del giudice competente nello spazio Ue. Sono le questioni al centro della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea depositata il 7 novembre, causa C-291/23 (Hantoch), che ha chiarito le modalità di individuazione dei tribunali degli Stati membri competenti sulla base del regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

A rivolgersi alla Corte Ue è stato il Tribunale del Land di Düsseldorf, adito dal figlio di un cittadino tedesco ed egiziano. Quest'ultimo, dopo aver lavorato per molti anni in Germania, era rientrato in Egitto, pur

mantenendo i contatti con la Germania, Paese nel quale usufruiva di un'assicurazione malattia e una pensione di vecchiaia, oltre a detenere un conto corrente. L'uomo aveva nominato come erede testamentario un solo figlio e, quindi, l'altro figlio si era rivolto ai giudici tedeschi per ottenere una somma come diritto di riserva ereditaria. L'erede testamentario aveva contestato la competenza dei giudici tedeschi ritenendo che la giurisdizione fosse dei tribunali egiziani. Il Tribunale del Land, prima di decidere, ha sollevato alcuni quesiti pregiudiziali alla Corte Ue.

Il regolamento n. 650/2012 individua come titolo generale di giurisdizione il criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte. Per stabilire la residenza abituale, il giudice nazionale - precisa Lussemburgo - deve procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto sia al momento della morte sia negli anni precedenti, valutando «gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso». Il regolamento prevede anche una competenza sus-

sidiaria che attribuisce la giurisdizione, se al momento della morte il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, ai giudici del Paese Ue in cui si trovano i beni ereditari. Questo, però, a condizione che il defunto possieda la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte o la precedente residenza abituale, a patto che non siano trascorsi oltre cinque anni rispetto al cambiamento di residenza (articolo 10). Tuttavia, il regolamento non chiarisce il momento in cui valutare se i beni ereditari si trovino in uno Stato membro. Centrale, quindi, sul punto, il chiarimento della Corte che ha colmato la lacuna della norma, precisando che il momento da prendere in considerazione è quello della morte del *de cuius*. Per la Corte, infatti, ancorare la valutazione a quel momento assicura ai cittadini la possibilità di «organizzare in anticipo la loro successione, nel rispetto della certezza del diritto», anche controllando i diritti degli eredi e dei legatari e dei creditori dell'eredità. Pertanto, il giudice di uno Stato membro, per verificare la sua competenza sussidiaria, deve accertare che i beni ereditari si trovassero nello Stato membro non nel momento in cui il giudice è adito, ma al momento della morte del soggetto della cui eredità si tratta. Solo così - proseguono gli eurogiudici - garantiscono gli obiettivi del regolamento: si assicura la possibilità di organizzare in anticipo la successione, nel

**Titolo generale di giurisdizione è il criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte**

# Esenti da imposte le donazioni di quote di società di persone

## Notariato

Studio del Cnn sulle modifiche del Dlgs 139/2024 al Testo unico

## Angelo Busani

Donazioni, patti di famiglia e successioni ereditarie esenti da imposte se hanno per oggetto:

- quote «di controllo» di società di capitali aventi per oggetto l'attività di holding (sia "mista" che "pura") e di mero godimento mobiliare o immobiliare;
- quote di qualunque entità in qualsiasi società di persone.

E' questa la assai decisa presa di posizione del Consiglio nazionale del notariato nello Studio n.100-2024/T, divulgato recentemente. L'opinione del notariato (che lo Studio autodefinisce come «cristallina») viene derivata dalla riformulazione dell'articolo 3, comma 4-ter, del Tus (il Dlgs 346/1990, testo unico dell'imposta di successione e donazione) operata con il Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025 (con riferimento agli atti stipulati e alle successioni ereditarie aperte da tale data), ma con inevitabili effetti anche anteriori, per la ragione che la nuova norma ha un carattere abbastanza chiaramente interpretativo.

La legge di riforma, infatti, interviene a meglio disporre un testo normativo che era noto per la sua evidente incoerenza e le sue oggettive lacune. Con il nuovo testo viene dunque sancito (o, meglio, chiarito) che l'esenzione da imposta di donazione e successione si applica in caso di trasferimento:

- di azienda, a condizione che il soggetto avente causa (donatario, assegnatario del patto di famiglia, erede o legatario) prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa per non meno di cinque anni dalla data del trasferi-

mento (e cioè della donazione, del patto di famiglia e dell'apertura della successione ereditaria);

- di quote di Srl o di azioni di Spa, a condizione che il soggetto avente causa detenga il controllo della società in questione (si intende la titolarità del 50,01 per cento del capitale sociale) per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento;
- di quote di partecipazione al capitale di società di persone (e quindi anche della società semplice), a condizione che il soggetto avente causa detenga la titolarità della quota sempre per non meno di cinque anni.

Nel vigore della norma oggi vigente, l'amministrazione finanziaria ha invece sostenuto:

- quanto alle quote di società di persone, che l'esenzione si rende applicabile «a condizione che gli aventi causa

proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa» (risoluzione n. 446/E del 18 novembre 2008);

- quanto alle quote e alle azioni di società di capitali, che l'esenzione non è concessa per quei trasferimenti che non consentano al beneficiario di mantenere «seppur indirettamente», il controllo dell'azienda familiare, intesa come «realità imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche ai fini del suo passaggio generazionale» (risoluzione n. 552 del 25 agosto 2021).

A quest'ultima tesi ha prestato adesione anche la giurisprudenza di vertice, escludendo che l'esenzione possa competere per il trasferimento di quote di controllo di una società di capitali che abbia a oggetto un'attività «di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa, caratterizzata da una gestione statica» (Cassazione n. 6082 del 28 febbraio 2023), evidentemente derivando questa conclusione dal fatto che, poco prima, il giudice delle leggi aveva sancito, a sua volta, che la norma di esenzione è finalizzata «ad agevolare - attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione - la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia» (Corte costituzionale n. 120 del 23 giugno 2020).

Per effetto della nuova norma, in sostanza, diverrebbe indifferente la presenza di un'azienda nel patrimonio della società di capitali o della società di persone le cui quote sono oggetto di trasferimento mediante donazione, patto di famiglia o successione ereditaria: nelle società di capitali il presupposto dell'esenzione rimarrebbe sarebbe unicamente quello del mantenimento del controllo per almeno cinque anni mentre, nelle società di persone, si tratterebbe solo di mantenere la partecipazione, sempre per non meno di un quinquennio. Si tratta di capire ora come reagiranno (probabilmente resistendo) l'Agenzia e, di conseguenza, la giurisprudenza.

## CONSULENTI

### Collaborazione con la Farnesina

Il ministero degli Affari esteri e l'Ordine dei consulenti del lavoro hanno definito ieri un rapporto di collaborazione per avviare un programma di formazione specialistico destinato al personale della Farnesina sui temi del lavoro e della gestione delle risorse umane. Il progetto intende offrire una formazione avanzata su temi di competenza strategica dell'Ordine, destinato al personale della direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero, così da fornire tutte le informazioni per una corretta attuazione delle novità normative legate al mondo del lavoro.

**ntpluslavoro.ilssole24ore.com**  
La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SOGEI: TIENE IL SISTEMA RICETTE ELETTRONICHE

L'infrastruttura del sistema di ricetta elettronica «non ha registrato disservizi a esclusione di occasionali ano-

malie di picchi di accesso registrati il 4 e il 5 novembre circoscritte a quattro regioni con le quali siamo stati in costante contatto, garantendo l'assistenza a tutti gli utenti attraverso

il numero verde». È quanto comunica Sogei in una nota confermando «la capacità dell'infrastruttura di gestire la digitalizzazione della totalità delle ricette prescritte».

## Paga caro chi non segnala l'uso anomalo del contante

## Cassazione

Sanzione di 40mila euro per il commercialista anche se non c'è evasione

## Giovanni Negri

Paga caro, 40mila euro, il commercialista che non effettua la segnalazione del cliente fortemente sospettato di essere coinvolto in un giro di riciclaggio. Indipendentemente dall'approfondimento sulla portata vincolante degli indici di anomalia.

Confermata quindi dalla Cassazione, ordinanza n. 29315 della seconda sezione civile depositata ieri, la sanzione pecuniaria a carico del professionista, assolto in primo grado e poi condannato in appello, che non ha segnalato numerose operazioni finanziarie sospette, era il 2008, rappresentate dall'ingiustificato importo di denaro contante o di mezzo pagamento non appropriato rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto agli obiettivi dichiarati, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, ingiustificata interposizione di soggetti terzi.

Centrale nella difesa del professionista è stata l'asserita (da parte dell'amministrazione finanziaria che aveva presentato appello contro il proscioglimento in primo grado) centralità dell'utilizzo eccessivo del contante. Una centralità che nel 2008 non era corroborata da alcun riferimento espresso. Tra le condotte sospette infatti l'utilizzo sproporzionato del contante ha fatto ingresso, sosteneva la difesa, soltanto nel 2010 con il decreto legge n. 78.

Tesi poco convincente però, afferma la Cassazione, che offre invece una lettura alternativa della successione di norme nel tempo. Nel 2010, infatti, non è stata introdotta una nuova fattispecie di illecito, costituita dalla mancata segnalazione di operazioni caratterizzate dal ricorso frequente e ingiustificato all'impiego di contanti. L'intervento è servito invece a rendere sostanzialmente obbligatoria e non discrezionale la segnalazione di operazioni sospette quando emerge un uso frequente o ingiustificato del contante (in particolare il prelievo o il versamento con intermediari finanziari di importi pari o superiori a 15.000 euro).

Inoltre, osserva ancora la Cassazione, la valorizzazione del contante nel contesto delle operazioni sospette è ricorrente da parte degli indicatori di anomalia dell'Ufficio italiano cambi fino al 2010 e nel decreto del ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 espressamente indirizzato ai professionisti. In ogni caso, gli indicatori sono elementi di indirizzo per i professionisti «che da un lato non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e, dall'altro, non costituiscono il necessario presupposto perché l'operazione debba essere segnalata».

La stessa segnalazione, correttamente intesa, non è poi, avverte l'ordinanza in sintonia con le conclusioni della Procura generale, finalizzata alla denuncia di fatti penalmente rilevanti, ma semmai deve essere concepita come un'informazione utile a innescare eventuali indagini.

Infine, la Cassazione chiarisce che il fatto che le somme possano non rappresentare il profitto di evasione attraverso uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non esime il commercialista dall'obbligo di segnalazione: a lui il compito di effettuare una valutazione anticipata dell'esistenza di indici di anomalia tali da determinare la necessità della segnalazione.

## Aggressioni ai sanitari diventa legge l'arresto differito in flagranza

## Il decreto

Pene più severe anche per chi danneggia i beni delle strutture sanitarie

## Marzio Bartolotta

Diventa legge l'ultima stretta voluta dal Governo contro le aggressioni nei corsie di ospedali e nei pronto soccorsi: viene innanzitutto introdotto l'arresto in flagranza, compreso quello differito (entro le 48 ore) per chi commette violenze o minaccia il personale sanitario. Ma si aumentano anche le pene (da uno a 5 anni di reclusione e 10mila euro di multa) per chi danneggia beni, materiali e suppellettili delle strutture sanitarie, con la possibilità di far scattare le manette ricorrendo anche a materiale video-fotografico raccolto con un semplice telefonino o ai sistemi di video sorveglianza. L'ultimo via libera ieri alla Camera alla legge di conversione del decreto è stato salutato come una «buona notizia» dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che chiede ora di «continuare a lavorare per portare avanti un cambiamento culturale e recuperare il senso dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente».

Il nuovo intervento legislativo che ne segue altri che si sono susseguiti negli ultimi due anni e che hanno già irrigidito le pene per questo tipo di aggressioni è l'ultima risposta all'escalation di casi di violenza contro medici e infermieri che sono diventati ormai cronaca quotidiana: ieri l'aggressione di un infermiere nel pronto soccorso a Reggio Emilia dopo che il giorno prima un primario a Lamezia Terme è stato colpito con un manganello dal parente di una degente mentre nell'ospedale Paola-Cetraro, in Calabria, sono comparse

comodetterre le prime bombe lam indossate sopra i camici.

In particolare il provvedimento aggiorna il codice penale (l'articolo 635) prevedendo una pena aggravata per il reato di danneggiamento «all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private». E poi estende le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza previsto dall'articolo 380 del codice di procedura penale ricomprendendo anche quelle che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali a chi svolge le professioni sanitarie o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria modificando

**Le manette potranno scattare entro le 48 ore anche ricorrendo alla documentazione video-fotografica**

anche l'articolo 382-bis del codice di procedura penale introducendo l'applicabilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l'arresto in flagranza. Che potrà scattare entro le 48 ore «sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto».

La nuova legge incassa comunque l'approvazione del mondo medico e soddisfatto si dice il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, invitando però ad approvare ora ulteriori misure «per rendere la legge ancora più efficace, con il finanziamento delle videocamere che consentirebbero di filmare episodi di violenza e di poter così rendere operativa la misura introdotta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Via libera a nuove tariffe per visite ed esami verso lo slittamento a fine anno

## Sanità

Oggi la Stato Regioni che deciderà anche sull'avvio di nuove cure a carico del Ssn

Dopo una attesa durata quasi 8 anni oggi la Conferenza Stato Regioni potrebbe finalmente licenziare il nuovo Nomenclatore che rivede oltre 3mila tariffe di visite ed esami (la cosiddetta specialistica ambulatoriale) con cui vengono rimborsati ospedali e strutture private accreditate e delle protesi e degli ausili per le persone con disabilità. Il decreto messo a punto dal ministero della Salute di concerto con quello dell'Economia ieri è finito sul tavolo delle Regioni che rispetto al testo presentato hanno avanzato alcune proposte che oggi saranno al centro del confronto con il Governo: innanzitutto un mini slittamento dell'entrata in vigore del tariffario dal 1 dicembre proposto dalla Salute al 30 dicembre con la possibilità per tutte le prestazioni prescritte entro il 29 dicembre di poter ricorrere al vecchio tariffario per un altro anno, prorogabile di ulteriori sei mesi.

Si valuta anche la possibilità per le Regioni che hanno i conti dei bilanci sanitari in regola di poter au-

mentare con risorse proprie l'importo delle tariffe previsto dal Nomenclatore nazionale. Il nuovo tariffario è infatti finito nel mirino di diverse categorie che rappresentano le strutture private che lavorano con il Servizio sanitario che anche nei giorni scorsi hanno denunciato il taglio di diverse tariffe con la conseguenza di rendere non più sostenibile la loro attività.

Quella delle nuove tariffe è infatti una partita complicata: i vecchi tariffari sono fermi addirittura al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica e la versione aggiornata doveva già entrare in vigore lo scorso 1 aprile, ma poi di fronte alla levata di scudi si era deciso di prorogare al 1 gennaio 2025. Ora il ministero della Salute ha deciso di stanziare 550 milioni. Risorse che serviranno non solo per la revisione del tariffario, ma anche per far finalmente entrare in vigore un nuovo pacchetto di Livelli essenziali di assistenza (i Lea) e cioè le prestazioni gratuite, o dietro il pagamento del ticket, a carico del Ssn. Tra le nuove cure che saranno garantite a tutti i cittadini e slittate insieme al tariffario già dal 2017 ci sono a esempio le prestazioni per la procreazione medicalmente assistita o gli screening genetici come quello per la Sma.

—Mar.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA